

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIX LEGISLATURA

---

**Doc. LXXIII-bis**  
**n. 6**

## ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 31 dicembre 2023)

*(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

**Presentata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**

(FITTO)

---

**Comunicato alla Presidenza il 12 marzo 2024**

---

PAGINA BIANCA

**ALL I**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 234/2012, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia.

A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, relativamente alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (ALL II e III) mentre per le procedure di infrazione (ALL IV), la classificazione riportata al punto 2, è basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta inoltre, al punto 3, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco (ALL V).

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato (ALL VI), si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e le procedure d'infrazione.

***1) Classificazione per settore e materia***

AGRICOLTURA  
AMBIENTE  
APPALTI PUBBLICI  
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE  
CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO  
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI  
FISCALITA' E DOGANE  
ENERGIA  
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
MERCATO INTERNO  
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA  
POLITICHE DI COESIONE  
PROPRIETA' INTELLETTUALE  
SALUTE  
TRASPORTI  
TUTELA DEI CONSUMATORI  
TUTELA DEI DATI PERSONALI

***2) Classificazione per settore e materia***

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI  
AFFARI ESTERI  
AFFARI INTERNI  
AGRICOLTURA



AMBIENTE  
APPALTI  
COMUNICAZIONI  
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO  
ENERGIA  
FISCALITA' E DOGANE  
GIUSTIZIA  
LAVORO E AFFARI SOCIALI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE  
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO  
PESCA  
SALUTE  
TRASPORTI  
TUTELA DEI CONSUMATORI

**3) Classificazione per Amministrazione capofila**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE  
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
MINISTERO DELLA CULTURA  
MINISTERO DELLA DIFESA  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI  
MINISTERO DEL TURISMO  
MINISTERO DELLA SALUTE  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
EUROPEE  
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

**Al.II**

*Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

(ottobre-dicembre 2023)

***1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento******1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

***1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

***1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Al.II**2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

**3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE****3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

**3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta**

| AIUTI DI STATO  |   |   |
|---|---|---|
| Causa   | Oggetto   | Dispositivo del Tribunale (Decima Sezione)  |
| <b><u>T-225/21</u><br/><u>RYANAIR/</u><br/><u>COMMISSIONE</u><br/><u>(SOSTENUTA DA</u><br/><u>REPUBBLICA</u><br/><u>ITALIANA)</u></b> | Aiuti di Stato – Mercato italiano del trasporto aereo – Aiuto concesso dall'Italia a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Sovvenzione diretta – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto | 1) Il ricorso – tendente all'annullamento della decisione C(2020) 6194 final della Commissione, del 4 settembre 2020, sull'aiuto di Stato SA.58114 (2020/NN) – Italia – Aiuto COVID-19 a favore della Alitalia - è respinto.<br>2) La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.<br>3) La Repubblica italiana si farà carico delle proprie spese |

All.II

|   |  |   |
|---|--|---|
| 18-ott-23   | destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Presa in considerazione di misure di aiuto anteriori a favore dello stesso beneficiario che formano oggetto di procedimenti di indagine formale pendenti – Valutazione del danno – Nesso causale – Principio di non discriminazione – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Obbligo di motivazione |   |
| <b>Causa</b><br><br><b>T-333/21</b><br><u><b>RYANAIR/</b></u><br><u><b>COMMISSIONE</b></u><br><u><b>(SOSTENUTA DA</b></u><br><u><b>REPUBBLICA</b></u><br><u><b>ITALIANA)</b></u><br><br>18-ott-23 | <b>Oggetto</b><br><br>Aiuti di Stato – Mercato italiano del trasporto aereo – Aiuto concesso dall'Italia a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Sovvenzione diretta – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Presa in  | <b>Dispositivo del Tribunale (Decima Sezione)</b><br><br><b>1) Il ricorso – tendente all'annullamento della decisione C(2020) 9659 final della Commissione, del 29 dicembre 2020, sull'aiuto di Stato SA.59188 (2020/NN) – Italia – Aiuto COVID-19 a favore della Alitalia - è respinto.</b><br><b>2) La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.</b><br><b>3) La Repubblica italiana si farà carico delle proprie spese</b> |

Al.II

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | considerazione di misure di aiuto anteriori a favore dello stesso beneficiario che formano oggetto di procedimenti di indagine formale pendenti – Valutazione del danno – Nesso causale – Principio di non discriminazione – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Obbligo di motivazione |  |
|--|--|--|

4) *Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane*

| AGRICOLTURA   |   |   |
|---|---|---|
| Causa   | Oggetto   | Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)  |
| <b>C-196/22</b><br><u>ITALIA</u><br><b>CORTE DI</b><br><b>CASSAZIONE</b><br>16-nov-23 | Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione “Garanzia” – Regime comunitario di aiuti alle misure forestali in agricoltura – Regolamento (CEE) 4 – n. 2080/92 – Articolo 4 – Attuazione, da parte degli Stati membri, del regime di aiuti mediante programmi | Gli articoli 2 e 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, gli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano ad una normativa nazionale la quale preveda, per il caso in cui si constati, nel corso dell’esecuzione di un impegno pluriennale, che la superficie rimboschita è inferiore del 20% rispetto alla superficie ammessa a titolo di tale impegno, la |



Al.II

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>pluriennali – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 1 – Nozione di “irregolarità” – Articolo 2 – Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle misure e delle sanzioni amministrative – Articolo 4 – Revoca del vantaggio indebitamente ottenuto – Modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti dell’Unione – Normativa nazionale che prevede la decadenza dall’aiuto e la restituzione delle somme percepite in caso di irregolarità constatate – Principio di proporzionalità</p> | <p>decadenza totale dagli aiuti all’imboschimento e, pertanto, l’obbligo di procedere al rimborso integrale di tali aiuti, nonché l’esclusione totale dagli aiuti che avrebbero dovuto essere versati a titolo delle restanti annualità di impegno.</p> |
| <b>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</b>                            |   |   |
| <p><b>Causa</b></p> <p><b>C-431/22</b><br/><b>ITALIA</b></p> | <p><b>Oggetto</b></p> <p>Convenzione recante statuto delle scuole europee – Articolo 27, paragrafo 2 – Regolamento</p>  | <p><b>Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)</b></p> <p><b>Il combinato disposto dell’articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le</b></p>    |

ALL.II

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></b><br/>21-dic-23</p>  | <p>generale delle scuole europee – Articoli 62, 66 e 67 – Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario – Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee – Tutela giurisdizionale effettiva</p> | <p>Comunità europee, e degli articoli 61, 62, 66 e 67 del regolamento generale delle scuole europee, nella sua versione n. 2014-03-D-14-fr-11, deve essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi dispone di una competenza esclusiva in prima e in ultima istanza a statuire, dopo l'esaurimento della via amministrativa prevista da detto regolamento generale, su qualsiasi controversia vertente sulla legittimità della decisione di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore del ciclo secondario.</p>  |
| <b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>   |   |  |
| <p><b>Causa</b></p> <p><b><u>C-228/21,</u></b><br/><b><u>C-254/21,</u></b><br/><b><u>C-297/21,</u></b><br/><b><u>C-315/21 e</u></b><br/><b><u>C-328/21</u></b><br/><b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></b><br/><b><u>TRIBUNALE DI</u></b></p> | <p><b>Oggetto</b></p> <p>Politica d'asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articoli da 3 a 5, 17 e 27 – Regolamento (UE) n. 603/2013 – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1560/2003 – Allegato X – Diritto all'informazione del richiedente protezione internazionale – Opuscolo comune – Colloquio personale – Domanda di protezione internazionale presentata in</p>   | <p><b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b></p> <p>1) – <u>L'art. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e l'art. 29 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento</u></p> |

Al.II

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><u>ROMA</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI FIRENZE</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI MILANO</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI TRIESTE</u></p> <p>21-dic-23</p> | <p>precedenza in un primo Stato membro – Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro – Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro – Procedura di ripresa in carico – Violazione del diritto di informazione – Mancanza di colloquio personale – Protezione contro il rischio di refoulement indiretto – Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento – Portata – Constatazione dell'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionali – Clausole discrezionali – Rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto</p> | <p>(UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, devono essere interpretati nel senso che: <u>l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune il cui modello è contenuto nell'allegato X al regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'art. 20.1 e dall'art. 21.1,del regolamento n. 604/2013, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'art. 17.1 del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'art. 23.1 e dall'art. 24.1 del regolamento n. 604/2013.</u></p> <p>– <u>L'art. 5 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che:</u></p> <p><u>l'obbligo di svolgere il colloquio personale in esso contemplato si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'art. 20.1 e dall'art. 21.1 del medesimo regolamento, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'art. 17.1 del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'art. 23.1 e dall'art. 24.1 del regolamento n. 604/2013.</u></p> |
|---|---|---|

Al.II

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>– <u>Il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 5 e 27 del regolamento n. 604/2013, deve essere interpretato nel senso che: fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest’ultima ai sensi dell’articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all’interessato, nell’ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest’ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione.</u></p> <p>– <u>Il diritto dell’Unione, in particolare gli artt. 4 e 27 del regolamento n. 604/2013 nonché l’art. 29.1, lett. b), del regolamento n. 603/2013, deve essere interpretato nel senso che: quando il colloquio personale previsto dall’articolo 5 del regolamento n. 604/2013 è avvenuto, ma l’opuscolo comune che deve essere consegnato all’interessato in esecuzione dell’obbligo di informazione previsto dall’art. 4 di tale regolamento o dall’art. 29.1, lett. b), del regolamento n. 603/2013 non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l’annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell’opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe</u></p> |  |  |
|--|--|--|

ALL.II

potuto condurre a un risultato diverso.

2) Gli artt. 3.1 e 3.2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'art. 27 di tale regolamento nonché con gli artt. 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche.

3) L'art. 17.1 del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'art. 27 di tale regolamento nonché con gli artt. 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che:

esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche

Al.II

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'art. 17.1 del regolamento n. 604/2013 per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto.</p>  |
| <p><b>Causa</b></p> <p><u>C-261/22</u><br/><u>ITALIA</u><br/><u>CORTE DI</u><br/><u>CASSAZIONE</u><br/>21-dic-23</p> | <p><b>Oggetto</b></p> <p>Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 15, paragrafo 2 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24, paragrafi 2 e 3 – Presa in considerazione dell'interesse superiore del minore – Diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori – Madre</p> | <p><b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b></p> <p>L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell'interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3, di tale Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di</p> |

Al.II

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | di minori in tenera età con lei conviventi  | cura di tali minori nello Stato membro emittente e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni.   |
| <b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b>   |   |  |
| <b>Causa</b>   | <b>Oggetto</b>  | <b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>  |
| <u>C-270/22</u><br><u>ITALIA</u><br><br><u>TRIBUNALE DI</u><br><u>RAVENNA</u><br><br>30-nov-23 | Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell'anzianità di servizio | La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio. |
| <b>RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI</b>   |   |  |
| <b>Causa</b>   | <b>Oggetto</b>  | <b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>  |

Al.II

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><u>C-86/22</u><br/><u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR LAZIO</u></p> <p style="text-align: center;">21-dic-23</p> | <p>Ravvicinamento delle legislazioni – Ambiente – Direttiva 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Direttiva 98/34/CE – Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Normativa nazionale che prevede regole tecniche più restrittive di quelle previste dalla normativa dell'Unione europea</p> | <p>Gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano all'adozione di una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili, ma rispondenti agli altri requisiti stabiliti nella direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, quando tale normativa sia stata comunicata alla Commissione europea solo qualche giorno prima della sua adozione e pubblicazione.</p> <p>2) L'articolo 18 della direttiva 94/62, come modificata dalla direttiva 2013/2, in combinato disposto con l'articolo 9 e con l'allegato II alla direttiva 94/62, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili, ma rispondenti agli altri requisiti stabiliti nella direttiva 94/62, come modificata. Detta normativa può tuttavia trovare giustificazione nella finalità di assicurare un livello più elevato di tutela dell'ambiente, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE.</p> |
|--|--|---|



Al.II

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>3) L'articolo 18 della direttiva 94/62, come modificata dalla direttiva 2013/2, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, e con l'allegato II alla direttiva 94/62, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: esso ha effetto diretto, cosicché un giudice nazionale, in una controversia tra un singolo e delle autorità nazionali, deve disapplicare una normativa nazionale contraria a detto articolo 18.</p> <p>4) L'articolo 18 della direttiva 94/62, come modificata dalla direttiva 2013/2, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili, ma rispondenti agli altri requisiti stabiliti nella direttiva 94/62, come modificata, può costituire una violazione sufficientemente qualificata di detto articolo 18.</p> |
| <b>TRASPORTI</b>  |   |  |
| <p><b>Causa</b></p> <p><u>C-186/22</u><br/><u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u><br/><u>STATO</u></p> <p>19-ott-23</p> | <p><b>Oggetto</b></p> <p>Trasporti – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Impianti a fune – Aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto da parte di un'autorità</p> | <p><b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b></p> <p>1) L'art. 1.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, deve essere interpretato nel senso che: tale regolamento non si applica a un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri comprendente il trasporto con tramvia, funicolare e funivia, anche in un contesto in cui il trasporto su rotaia</p>   |

Al.II

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>locale competente a un operatore interno – Trasferimento del rischio di gestione – Compensazione degli obblighi di servizio pubblico</p>   | <p>rappresenta la parte maggioritaria dei servizi di trasporto affidati in gestione.</p> <p>2) L'art. 107.1 TFUE deve essere interpretato nel senso che: non configura «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, la compensazione di obblighi di servizio pubblico erogata a un operatore interno nell'ambito di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri da parte di un'autorità competente a livello locale che è stata calcolata sulla base dei costi di gestione che sono, da un lato, determinati tenendo conto dei costi precedenti del servizio reso dall'operatore uscente e, dall'altro, rapportati a costi o corrispettivi anch'essi relativi all'aggiudicazione precedente o, comunque, concernenti parametri standard di mercato riferibili alla generalità degli operatori del settore interessato, purché il ricorso a siffatti elementi conduca alla determinazione di costi che riflettono quelli che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.</p> |
| <p><b>Causa</b></p> <p><u>C-477/22</u><br/><u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI</u><br/><u>CASSAZIONE</u></p> <p>9-nov-23</p> | <p><b>Oggetto</b></p> <p>Trasporti su strada – Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Nozione di “percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri” – Trasporti stradali effettuali a</p> | <p><b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b></p> <p>1) L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso</p>   |

**All.II**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare - Percorso di linea che non supera i 50 chilometri – Inapplicabilità del regolamento n. 561/2006 - Veicoli adibiti a uso misto – Articolo 4, lettere e) e j) – Nozioni di “altre mansioni” e di “tempo di guida” – Articolo 6, paragrafi 3 e 5 – Periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive – Periodo trascorso alla guida di un veicolo escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento</p> | <p>che: la nozione di «percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri» corrisponde all’itinerario stabilito dall’impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo di cui trattasi deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell’ambito del servizio regolare cui è adibito.</p> <p>2) Il combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che: tale regolamento non si applica alla totalità dei trasporti stradali effettuati dall’impresa interessata, qualora i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare siano utilizzati per coprire, in via principale, percorsi di linea non superiori a 50 km e, occasionalmente, percorsi di linea superiori a 50 km. Detto regolamento si applica solo quando tali percorsi sono superiori a 50 km.</p> <p>3) L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive», contenuta in tale disposizione, include solo il «tempo di guida», ai sensi dell’articolo 4, lettera j), di tale regolamento, ad esclusione di tutte le «altre mansioni», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, di detto regolamento, svolte dal conducente nel corso di tali due settimane.</p> |
|--|---|---|

ALL.II**5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)**

| <b>RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI</b>                      |   |   |
|---|---|---|
| <b>Causa</b>  | <b>Oggetto</b>  | <b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>   |
| <b><u>C-260/22</u></b><br><b><u>GERMANIA</u></b><br>23-nov-23 | Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera e) – Organismi di diffusione radiotelevisiva – Diritto di riproduzione delle fissazioni di trasmissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto ad un equo compenso | L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva, le cui fissazioni delle trasmissioni sono riprodotte da persone fisiche per uso privato e per fini non commerciali, dal diritto a un equo compenso previsto da tale disposizione, purché tali organismi subiscano un pregiudizio potenziale che non possa essere qualificato come «minimo». |
| <b>Causa</b>  | <b>Oggetto</b>  | <b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>   |
| <b><u>C-830/21</u></b><br><b><u>GERMANIA</u></b>              | Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Articolo 52 – Commercio parallelo – Regolamento   | 1) L'articolo 1 e l'allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, devono essere   |

Al.II

|   |   |  |
|---|---|--|
| 7-dic-23  | (UE) n. 547/2011 – Prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari – Allegato I, punto 1, lettere b) e f) – Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione – Numero di partita  | interpretati nel senso che:<br>un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro, sulla base di un permesso di commercio parallelo, può, sull'imballaggio di tale prodotto, sostituire il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione nello Stato membro di provenienza con il proprio nome e indirizzo.<br>2) L'articolo 1 e l'allegato I, punto 1, lettera f), del regolamento n. 547/2011 devono essere interpretati nel senso che: un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro sulla base di un permesso di commercio parallelo è tenuto a riportare, sull'imballaggio di tale prodotto, il numero di partita del preparato inizialmente assegnato dal produttore. |
| <b>MERCATO INTERNO</b>  |   |  |
| <b>Causa</b><br><br><u>C-472/22</u><br><u>PORTOGALLO</u><br><br>16-nov-23 | <b>Oggetto</b><br>Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito delle persone fisiche – Beneficio fiscale in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in piccole imprese – Esclusione delle imprese stabilite in altri Stati membri – Nozione di “pratica abusiva” | <b>Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)</b><br>L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi fiscale di uno Stato membro, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, che prevede che un beneficio fiscale, consistente nel ridurre della metà l'imposizione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni societarie, sia riservato alle sole cessioni di partecipazioni in società stabilite in tale Stato membro, ad esclusione delle cessioni di partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri.   |

Al.II

| <b>TUTELA DATI PERSONALI</b>   |   |
|--|---|
| <b>Causa</b>   | <b>Oggetto</b>  |
| <p style="text-align: center;"><b>C-340/21</b><br/><b><u>BULGARIA</u></b></p> <p style="text-align: center;">14-dic-23</p> | <p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi relativi a tale trattamento – Articolo 24 – Responsabilità del titolare del trattamento – Articolo 32 – Misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento – Valutazione dell'adeguatezza di tali misure – Portata del sindacato giurisdizionale – Assunzione delle prove – Articolo 82 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Esonero eventuale dalla responsabilità del titolare del trattamento in caso di violazione commessa da terzi – Domanda di risarcimento di un danno immateriale fondata sul timore di un potenziale utilizzo abusivo di dati personali»</p> <p style="text-align: center;"><b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b></p> <p>1) Gli articoli 24 e 32 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: una divulgazione non autorizzata di dati personali o un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell'articolo 4, punto 10, di tale regolamento, non sono sufficienti, di per sé, per ritenere che le misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento in questione non fossero «adeguate», ai sensi di tali articoli 24 e 32.</p> <p>2) L'art. 32 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che: l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento ai sensi di tale articolo deve essere valutata dai giudici nazionali in concreto, tenendo conto dei rischi connessi al trattamento di cui trattasi e valutando se la natura, il contenuto e l'attuazione di tali misure siano adeguati a tali rischi.</p> <p>3) Il principio di responsabilità del titolare del trattamento, enunciato all'art. 5.2 del regolamento 2016/679 e concretizzato all'art. 24 di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che: nell'ambito di un'azione di risarcimento fondata sull'articolo 82 di tale regolamento, al titolare del trattamento di cui trattasi incombe l'onere di dimostrare l'adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell'art. 32 di detto regolamento.</p> <p>4) L'art. 32 del regolamento 2016/679 e il principio di effettività del diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che: al fine di valutare l'adeguatezza delle misure di</p> |

**Al.II**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>sicurezza che il titolare del trattamento ha attuato ai sensi di tale articolo, una perizia giudiziaria non può costituire un mezzo di prova sistematicamente necessario e sufficiente.</p> <p>5) L'art. 82.3 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il titolare del trattamento non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona, ai sensi dell'art. 82, par. 1 e 2, di tale regolamento, per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell'art. 4, punto 10, di detto regolamento, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile.</p> <p>6) L'art. 82.1 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione.</p> |
| <p><b>Causa</b></p> <p><b><u>C-667/21</u></b><br/><b><u>GERMANIA</u></b><br/>21-dic-23</p> | <p><b>Oggetto</b></p> <p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni di liceità del trattamento – Articolo 9, paragrafi da 1 a 3 – Trattamento vertente su particolari categorie di dati – Dati</p> | <p><b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b></p> <p>1) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: l'eccezione prevista a tale disposizione è applicabile alle situazioni in cui un organismo di controllo medico tratta dati relativi alla</p>  |

Al.II

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>relativi alla salute – Valutazione della capacità lavorativa di un dipendente – Servizio medico delle casse di assicurazione malattia che tratta i dati relativi alla salute dei propri dipendenti – Ammissibilità e condizioni di un tale trattamento – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Risarcimento di un danno immateriale – Funzione compensativa – Incidenza della colpa del titolare del trattamento</p> | <p>salute di uno dei suoi dipendenti in qualità non di datore di lavoro, bensì di servizio medico, al fine di valutare la capacità lavorativa di tale dipendente, purché tale trattamento soddisfi le condizioni e le garanzie espressamente imposte da tale punto h) e dal paragrafo 3 di detto articolo 9.</p> <p>2) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il titolare di un trattamento di dati relativi alla salute, fondato sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento, non è tenuto, in base a tali disposizioni, a garantire che nessun collega dell'interessato possa accedere ai dati relativi allo stato di salute di quest'ultimo. Tuttavia, un siffatto obbligo può essere imposto a carico del responsabile di un tale trattamento in virtù di una normativa adottata da uno Stato membro in base all'articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento, o a titolo dei principi di integrità e di riservatezza sanciti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento e concretizzati all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), di quest'ultimo.</p> <p>3) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: un trattamento di dati relativi alla salute fondato su tale prima disposizione deve, per essere lecito, non solo rispettare i requisiti da essa previsti, ma anche soddisfare almeno una delle condizioni di liceità enunciate a tale articolo 6, paragrafo 1.</p> <p>4) L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il diritto al risarcimento previsto a tale disposizione svolge una funzione compensativa, nel senso che un risarcimento pecuniario fondato su detta</p> |
|--|---|--|



**All.II**

disposizione deve consentire di compensare integralmente il danno concretamente subito a causa della violazione di tale regolamento, e non una funzione dissuasiva o punitiva.

5) L'articolo 82 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: da un lato, il sorgere della responsabilità del titolare del trattamento è subordinato all'esistenza della colpa di quest'ultimo, che è presunta a meno che egli dimostri che il fatto che ha causato il danno non gli è in alcun modo imputabile, e, dall'altro, tale articolo 82 non richiede che il grado di tale colpa sia preso in considerazione nel calcolare l'importo del risarcimento del danno riconosciuto a titolo di danno immateriale in base a tale disposizione.

Al.II**6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano**

| <b>APPALTI PUBBLICI</b>  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Causa</b>   | <b>Oggetto</b>  | <b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>   |
| <b><u>C-66/22</u></b><br><b><u>PORTOGALLO</u></b><br><br>21-dic-23 | <p>Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d) – Aggiudicazione di appalti pubblici nel settore dei trasporti – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 80, paragrafo 1 – Motivi di esclusione facoltativi – Obbligo di trasposizione – Conclusione da parte di un operatore economico di accordi intesi a falsare la concorrenza – Competenza dell'amministrazione aggiudicatrice – Incidenza di una decisione precedente di una autorità della concorrenza – Principio di proporzionalità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione</p> | <p>1) L'art. 57.4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che limita la possibilità di escludere un'offerta di un offerente a causa della sussistenza di indizi seri di condotte di quest'ultimo idonee a falsare le norme in materia di concorrenza alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell'ambito della quale si è verificato tale tipo di condotte.</p> <p>2) L'art. 57.4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che affida alla sola autorità nazionale garante della concorrenza il potere di decidere l'esclusione di operatori economici dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a causa di una violazione delle norme in materia di concorrenza.</p> <p>3) L'art. 57.4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio generale di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che: la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice sull'affidabilità di un operatore economico, adottata in applicazione del motivo di esclusione previsto da tale disposizione, deve essere motivata.</p> |

Al.II

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | europea – Diritto a un ricorso effettivo – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione  |   |
| <b>CONCORRENZA</b>                            |   |   |
| <b>Causa</b>                                  | <b>Oggetto</b>  | <b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>  |
| <b>C-680/21</b><br><b>BELGIO</b><br>21-dic-23 | Concorrenza – Mercato interno – Regolamento istituito da associazioni sportive internazionali e nazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Norme che impongono alle squadre di calcio professionistico di ricorrere a un numero minimo di giocatori detti “del vivaio locale” – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 45 TFUE – Discriminazione | 1) L’art. 101.1 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello europeo e applicate sia da detta associazione sia dalle federazioni nazionali che ne sono membri, che impongono a ciascun club che partecipa a dette competizioni di iscriverne nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che si siano formati nel medesimo club o nell’ambito territoriale di competenza della federazione nazionale alla quale il club di cui trattasi è affiliato, nonché a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello nazionale che impongono a ciascun club che partecipa a dette competizioni di iscriverne nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che si siano formati nell’ambito territoriale di competenza della federazione nazionale alla quale il club di cui trattasi è affiliato, nonché a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello nazionale che impongono a ciascun club che partecipa a dette competizioni di iscriverne nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che si siano formati nell’ambito territoriale di competenza della federazione nazionale alla quale il club di cui trattasi è affiliato, se è dimostrato, da un lato, che dette decisioni di associazioni di imprese possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e, dall’altro, che esse hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza tra i club di calcio professionistico, salvo che, nel secondo caso, sia stato dimostrato, mediante argomenti ed |

Al.II

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>indiretta sulla base della nazionalità – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova</p>  | <p>elementi di prova convincenti, che esse sono al contempo giustificate dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi e strettamente necessari a tal fine.</p> <p>2) L'art. 101.3 TFUE deve essere interpretato nel senso che consente che tali decisioni di associazioni di imprese, ove risultino contrarie al paragrafo 1 di detto articolo, beneficino di un'esenzione dall'applicazione di quest'ultimo paragrafo solo se è dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatte tutte le condizioni richieste a tal fine.</p> <p>3) L'art. 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme adottate da un'associazione responsabile dell'organizzazione di competizioni calcistiche a livello europeo e che impongono a ciascun club partecipante a dette competizioni di iscrivere nell'elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che si siano formati nell'ambito territoriale di competenza di detta associazione, salvo che sia stato dimostrato che dette norme sono idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell'obiettivo consistente nell'incentivare, a livello locale, il reclutamento e la formazione di giovani calciatori professionisti e non eccedono quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.</p> |
| <p><b>Causa</b></p> <p><u>C-333/21</u><br/><u>SPAGNA</u></p> | <p><b>Oggetto</b></p> <p>Concorrenza – Mercato interno – Regolamenti istituiti da associazioni sportive internazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di</p> | <p><b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b></p> <p>1) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il fatto che associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino norme che subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione da parte di un'impresa</p>  |

Al.II

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 21-dic-23 | <p>regolamentazione, di controllo, decisionali e sanzionatori – Norme relative all'autorizzazione preventiva di competizioni, alla partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni, nonché allo sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Esercizio parallelo di attività economiche – Organizzazione e commercializzazione di competizioni – Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Presupposti – Articolo 56 TFUE – Ostacoli alla libera prestazione dei servizi – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova</p> | <p>terza, sul territorio dell'Unione, di una nuova competizione calcistica tra club e che controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori a una siffatta competizione, senza che tali diversi poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato.</p> <p>2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di associazione di imprese che ha per oggetto di impedire la concorrenza il fatto che associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino, direttamente o per il tramite di federazioni calcistiche nazionali che ne sono membri, norme che subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione, da parte di un'impresa terza, sul territorio dell'Unione, di una nuova competizione calcistica tra club e che controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori a una siffatta competizione, senza che tali diversi poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato.</p> <p>3) L'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che le norme con cui associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione, da parte di un'impresa terza, sul territorio</p> |
|-----------|--|--|

**All.II**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>dell'Unione, di competizioni calcistiche tra club e controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori a siffatte competizioni, possono beneficiare di un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE o essere considerate giustificate alla luce dell'articolo 102 TFUE solo ove sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti a tal fine.</p> <p>4) Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– non ostano a norme emanate da associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, laddove esse designino tali associazioni quali proprietarie originali di tutti i diritti che possano sorgere dalle competizioni sotto la loro «giurisdizione», qualora dette norme si applichino unicamente alle competizioni organizzate dalle suddette associazioni, escludendo quelle che potrebbero essere organizzate da entità o imprese terze;</li> <li>– ostano a siffatte norme laddove queste attribuiscono a dette medesime associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti di cui trattasi, salvo sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti affinché tali norme possano beneficiare, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, di un'esenzione dall'applicazione del paragrafo 1 di detto articolo ed essere considerate giustificate alla luce dell'articolo 102 TFUE.</li> </ul> <p>5) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme con cui associazioni responsabili del calcio a livello</p> |  |  |
|---|--|--|

ALL.II

|  |  |
|--|--|
|  | mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione, da parte di un'impresa terza, sul territorio dell'Unione, di competizioni calcistiche tra club e controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori a tali competizioni, quando tali norme non sono disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato. |
|--|--|

## GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

| Causa  | Oggetto  | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)  |
|--|--|--|
| <u>C-281/22</u><br><u>AUSTRIA</u><br>21-dic-23 | Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 31 – Indagini transfrontaliere – Autorizzazione giudiziaria – Portata del controllo – Articolo 32 – Esecuzione delle misure assegnate | Gli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, devono essere interpretati nel senso che: il controllo effettuato in seno allo Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, qualora una misura investigativa assegnata richieda un'autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto di tale Stato membro, può vertere solo sugli elementi relativi all'esecuzione di tale misura, e non sugli elementi relativi alla giustificazione e all'adozione della misura stessa, i quali devono essere sottoposti ad un previo controllo giurisdizionale effettuato nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in situazioni di grave ingerenza nei diritti della persona interessata garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
| Causa  | Oggetto  | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)  |

Al.II

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>Cittadinanza dell'Unione europea – Articoli 21 e 45 TFUE – Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Lavoratore che ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando al contempo la propria cittadinanza originaria – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Aventi diritto – Articolo 2, punto 2, lettera d) – Familiare – Ascendenti diretti a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione – Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d) – Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi – Conservazione dello status di persona a carico nello Stato membro ospitante – Articolo 14, paragrafo 2 – Mantenimento del diritto di soggiorno – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Prestazioni di assistenza sociale –</p> | <p>L'articolo 45 TFUE, come attuato dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 2, lettera d), con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d), nonché con l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>esso osta alla normativa di uno Stato membro che consente alle autorità di tale Stato membro di negare la concessione di una prestazione di assistenza sociale a un ascendente diretto che, al momento della presentazione della domanda relativa a tale prestazione, è a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione europea, o anche di revocargli il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, per il motivo che la concessione di detta prestazione avrebbe come effetto che tale familiare non sarebbe più a carico di detto lavoratore cittadino dell'Unione e diverrebbe quindi un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale di detto Stato membro.</p> |
|--|--|---|

C-488/21  
IRLANDA

21-dic-23



Al.II

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | Onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante   |   |
| <b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b>              |   |   |
| <b>Causa</b>                                  | <b>Oggetto</b>  | <b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>  |
| <u>C-148/22</u><br><u>BELGIO</u><br>28-nov-23 | Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi | L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che: una norma interna di un'amministrazione comunale che vieta, in maniera generale e indiscriminata, ai membri del personale di tale amministrazione di indossare in modo visibile, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno che riveli, in particolare, convinzioni filosofiche o religiose, può essere giustificata dalla volontà di detta amministrazione di istituire, tenuto conto del proprio contesto, un ambiente amministrativo totalmente neutro, purché tale norma sia idonea, necessaria e proporzionata rispetto a tale contesto e tenuto conto dei diversi diritti e interessi in gioco. |

**Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani\***  
(ottobre-dicembre 2023)

| <b>APPALTI PUBBLICI</b>                      |  |  |
|--|--|--|
| <b>Causa</b>                                 | <b>Giudice del rinvio</b>              | <b>Oggetto</b>   |
| <b>Cause riunite<br/>C-403/23 e C-404/23</b> | <b>ITALIA<br/>(Consiglio di Stato)</b> | <b>Libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento - Libertà di impresa - Immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei di impresa - Escussione della garanzia provvisoria in caso di esclusione - Interpretazione dei principi euro-unitari di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49, 50, 54 e 56 TFUE, del principio di libertà di impresa di cui all'art. 16 della Carta di Nizza, nonché della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (<i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della previgente disciplina nazionale in materia di appalti che, all'epoca dei fatti di causa, prevedeva il principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei di impresa e consentiva – senza tuttavia imporre – l'escussione della cauzione anche nei confronti di soggetti non aggiudicatari, che fossero stati esclusi per mancanza dei requisiti</i>)</b> |
| <b>CONCORRENZA E AIUTI DI STATO</b>          |  |  |
| <b>Causa</b>                                 | <b>Giudice del rinvio</b>              | <b>Oggetto</b>   |

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| C-511/23                                | ITALIA<br>(Tar per il Lazio) | <p><b>CONCORRENZA/TUTELA DEI CONSUMATORI – Autorità garante della concorrenza e del mercato- Avvio del procedimento istruttorio per l'accertamento di un abuso di una posizione dominante - Termine decadenziale - Interpretazione dell'art. 102 TFUE (Dubbio se sia compatibile con l'ordinamento UE una norma nazionale, per come interpretata nel diritto vivente, che impone all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un termine decadenziale di novanta giorni -decorrente dal momento in cui l'Autorità ha conoscenza degli elementi essenziali della violazione- per l'avvio del procedimento istruttorio volto all'accertamento di un abuso di una posizione dominante)</b></p>   |
| <b>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</b>       |                              |   |
| <b>Causa</b>                            | <b>Giudice del rinvio</b>    | <b>Oggetto</b>  |
| C-483/23                                | ITALIA<br>(Tar per il Lazio) | <p><b>Misure restrittive nei confronti di soggetti coinvolti nel conflitto in Ucraina – Congelamento di capitali e risorse economiche – Trust - Interpretazione del regolamento UE 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 2.1 sul “congelamento” dei beni appartenenti a soggetti legati alle attività belliche della Federazione russa a danno dell'Ucraina, nonché alle implicazioni e gli effetti di tale disciplina in caso di utilizzo dello strumento del trust (Dubbio sulla possibilità di ritenere che i beni, le risorse e i rapporti conferiti nel trust, possano essere ritenuti comunque “appartenenti” al disponente, sebbene lo stesso non appaia come utilizzatore o gestore dei beni conferiti né beneficiario finale degli stessi, con l'effetto di potere applicare, in ogni caso, le misure di congelamento)</b></p> |
| <b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b> |                              |   |

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

| Causa    | Giudice del rinvio                    | Oggetto   |
|----------|---------------------------------------|---|
| C-460/23 | ITALIA<br>(Tribunale di Bologna)      | <p>Pregiudiziale di validità della direttiva 2002/90/CE volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali e della Decisione quadro 2002/946/GAI (attuata in Italia dall'art. 12 T.U.I.) in relazione alla CDFUE- Favoreggiamento dell'ingresso irregolare nel territorio dell'Unione- Previsione di sanzioni penali anche in assenza dello scopo di lucro- Mancata previsione dell'obbligo per gli Stati Membri di escludere la rilevanza penale di condotte di favoreggiamento dell'ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero (Dubbio se la criminalizzazione delle condotte di favoreggiamento dell'ingresso di stranieri irregolari, nelle ipotesi in cui l'autore delle condotte offra, o agisca allo scopo di offrire, assistenza umanitaria alla persona interessata, sia conforme ai criteri di proporzionalità dettati all'art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea letto congiuntamente al diritto alla libertà personale e al diritto al patrimonio di cui agli artt. 6 e 17, nonché ai diritti alla vita e all'integrità fisica di cui agli artt. 2 e 3, al diritto d'asilo di cui all'art. 18 e al rispetto della vita familiare di cui all'art. 7)</p> |
| C-595/23 | ITALIA<br>(Corte d'Appello di Napoli) | <p>Mandato di arresto europeo- Rifiuto di consegna- Esecuzione della pena nello SM richiestio- Cancellazione dal SIS- Interpretazione articolo 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002; articoli 22, primo comma, e 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008; articoli 24, 25, 26 e 55, primo comma, del Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018; Considerando n. 46 del Regolamento UE 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.11.2018 (Dubbi: se ai sensi del diritto U.E. quando lo Stato di esecuzione ha rifiutato la consegna della persona, richiesta dallo Stato di emissione con mandato di arresto europeo rilasciato per l'esecuzione di sentenza penale di condanna, e ha riconosciuto la sentenza e disposto l'esecuzione della pena nel proprio territorio secondo il proprio diritto interno, e l'esecuzione è iniziata, lo Stato di emissione è obbligato a cancellare la segnalazione inserita nel SIS ed a revocare il mandato di arresto europeo; se, fino a che lo Stato di emissione non abbia proceduto alla revoca ed alla cancellazione, l'autorità giudiziaria dello Stato di</p>  |

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
|                                   |   | <i>esecuzione ha il potere di richiedere al SIRENE dello Stato di emissione di cancellare la segnalazione dal SIS, e tale SIRENE è obbligato a provvedere)</i>   |
| <b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b> |   |  |
| <b>Causa</b>                      | <b>Giudice del rinvio</b>               | <b>Oggetto</b>   |
| <b>C-439/23</b>                   | <b>ITALIA<br/>(Tribunale di Padova)</b> | <b>Direttiva 1999/70 - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione</b> - Interpretazione della clausola 4, punto 1, della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ai sensi della quale "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" ( <i>Dubbio sull'applicabilità della clausola 4, punto 1 della direttiva 1999/70/CE a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva e nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della direttiva e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione</i> ) |
| <b>MERCATO INTERNO</b>            |   |  |
| <b>Causa</b>                      | <b>Giudice del rinvio</b>               | <b>Oggetto</b>   |
|                                   |   | <b>Energia – Extraprofiti - Fissazione di un tetto massimo sui ricavi dei produttori di energia da fonti rinnovabili</b> - Interpretazione della direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e del regolamento   |

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

|          |                                  |   |
|----------|----------------------------------|---|
| C-423/23 | ITALIA<br>(Tar per la Lombardia) | n. 2022/1854/UE relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia ( <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale che ha previsto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica immessa in rete da determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili allo scopo di limitare, su base temporanea, i ricavi straordinari di produttori che hanno costi indipendenti dall'andamento dei prezzi del gas naturale (non utilizzandolo per la produzione), applicando un tetto a tali ricavi eccezionali e distribuendo i relativi importi ai clienti finali</i> )   |
| C-503/23 | ITALIA<br>(Tar per il Piemonte)  | <b>MERCATO INTERNO/FISCALITA' E DOGANE- Libera prestazione di servizi - Limitazioni all'operatività dei centri di assistenza doganale ad un luogo approvato (compartimento doganale in cui hanno la sede) - Riserva agli spedizionieri doganali dell'operatività su tutto il territorio nazionale.</b> Interpretazione artt. 56-62 T.F.U.E. dell'art. 18 Reg. UE 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione e degli artt. 10 e 15 della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ( <i>Dubbio se il diritto UE osti ad una norma nazionale che limiti la possibilità di esercitare l'attività rappresentanza doganale dei CAD (centri di assistenza doganale) al solo ambito territoriale del compartimento doganale in cui gli stessi hanno la propria sede</i> )  |
| C-514/23 | ITALIA<br>(Consiglio di Stato)   | <b>Mercato interno dell'energia - Incentivi produzione energia elettrica da fonti rinnovabili - Differenza di trattamento tra impianti medi e grandi impianti - Incentivo negativo</b> - Interpretazione dei principi di cui all'art. 3 della direttiva 2009/28/CE e all'art. 4 della direttiva 2018/2001/UE nella parte in cui indicano i parametri cumulativi di legittimità degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili imponendo allo Stato "di consentire all'operatore di reagire alle dinamiche del mercato ( <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria del meccanismo di conguaglio - previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" - che prevede, per gli impianti medi, una tariffa incentivante strutturata in modo tale da non consentire un aumento dei ricavi all'aumentare del prezzo di mercato dell'energia</i> ) |

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

| Causa                         | Giudice del rinvio                   | Oggetto  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b> |                                      |  |
| <b>C-510/23</b>               | <b>ITALIA<br/>(Tar per il Lazio)</b> | <p><b>Autorità garante della concorrenza e del mercato- Avvio del procedimento istruttorio per l'accertamento di una pratica commerciale scorretta- Termine decadenziale-</b> Interpretazione dell'art. 11 direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (<i>Dubbio se sia compatibile con l'ordinamento UE una norma nazionale, per come interpretata nel diritto vivente, che impone all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un termine decadenziale di novanta giorni -decorrente dal momento in cui l'Autorità ha conoscenza degli elementi essenziali della violazione- per l'avvio del procedimento istruttorio volto all'accertamento di una pratica commerciale scorretta</i>)</p> |

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Affari economici e finanziari (8 infrazioni)**

| Numero Procedura             | Oggetto  | DG    | Tipo inadempimento             | Fase                            | Data Decisione |
|------------------------------|--|-------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>2014_2143</b><br>C-122/18 | Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali   | ENTR  | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 260 TFUE     | 28/01/2020     |
| <b>2021_0058</b>             | Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE | FISMA | Mancato recepimento            | Parere motivato art. 258 TFUE   | 15/07/2021     |
| <b>2021_4037</b>             | Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia  | GROW  | Violazione diritto dell'Unione | Decisione ricorso Art. 258 TFUE | 16/11/2023     |
| <b>2022_0109</b>             | Mancato recepimento della direttiva  | FISMA | Mancato recepimento            | Messa in mora                   | 27/01/2022     |

1



ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |  |       |                     |                             |            |
|------------------|--|-------|---------------------|-----------------------------|------------|
|                  | UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 |       |                     | Art. 258 TFUE               |            |
| <b>2022_2150</b> | Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.   | FISMA | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 26/01/2023 |
| <b>2022_2218</b> | Non corretto recepimento dell'articolo 32 della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, relativamente alla designazione di un'autorità  | FISMA | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 15/02/2023 |

2

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |  |       |                                |                             |            |
|------------------|--|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
|                  | competente che si assuma la responsabilità finale per i compiti di controllo.  |       |                                |                             |            |
| <b>2023_4001</b> | Presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria   | GROW  | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora Art. 258 TFUE | 19/04/2023 |
| <b>2023_0150</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali | FISMA | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora Art. 258 TFUE | 19/07/2023 |

**Affari esteri (2 infrazioni)**

| Numero | Oggetto | DG | Tipo inadempimento | Fase | Data |
|--------|---------|----|--------------------|------|------|
|--------|---------|----|--------------------|------|------|

3

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

| Procedura        |   |       |  | Decisione                                     |
|------------------|---|-------|--|---|
| <b>2010_2185</b> | Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa | MOVE  | Violazione diritto dell'Unione<br><br><b>Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard"</b> . | Messa in mora art. 258 TFUE<br><br>27/01/2011 |
| <b>2021_2243</b> | Trattati bilaterali di investimento TBI della Repubblica italiana con Stati membri dell'UE Bulgaria, Malta e Slovenia                               | FISMA | Violazione diritto dell'Unione   | Messa in mora art. 258 TFUE<br><br>06/12/2021 |

**Affari interni (5 infrazioni)**

| Numero Procedura | Oggetto | DG | Tipo inadempimento | Fase | Data Decisione |
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|

4

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |   |      |                                |                               |            |
|------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>2012_2189</b> | Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia   | HOME | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 24/10/2012 |
| <b>2021_2180</b> | Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo  | HOME | Mancato recepimento            | Parere motivato art. 258 TFUE | 28/09/2023 |
| <b>2022_2006</b> | Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 | HOME | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 29/09/2022 |
| <b>2022_2122</b> | Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 12 e 18, del Regolamento UE 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021,   | HOME | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 26/01/2023 |

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |  |      |                                |                             |            |
|------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
|                  | relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online  |      |                                |                             |            |
| <b>2023_2022</b> | Non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali | HOME | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE | 19/04/2023 |

**Agricoltura (2 infrazioni)**

| <b>Numero Procedura</b>      | <b>Oggetto</b>  | <b>DG</b> | <b>Tipo inadempimento</b>      | <b>Fase</b>            | <b>D. Decisione</b> |
|------------------------------|---|-----------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>2013_2092</b><br>C-433/15 | Regime delle quote latte -<br>Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia | AGRI      | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 258 TFUE | 24/01/2018          |

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |  |       |                     |                             |            |
|------------------|--|-------|---------------------|-----------------------------|------------|
| <b>2023_0151</b> | Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. | SANTE | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 19/07/2023 |
|------------------|--|-------|---------------------|-----------------------------|------------|

**Ambiente (15 infrazioni)**

| Numero Procedura                          | Oggetto  | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                   | Data Decisione |
|---|--|------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>2003_2077</b><br>C-135/05<br>C- 196/13 | Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 260 TFUE | 02/12/2014     |
| <b>2004_2034</b>                          | Cattiva applicazione degli articoli 3  | ENVI | Violazione diritto             | Sentenza               | 31/05/2018     |

7

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                              |  |      |                                |                                   |            |
|------------------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| C-565/10                     | e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane                             |      | dell'Unione                    | art. 260 TFUE                     |            |
| <b>2007_2195</b><br>C-297/08 | Emergenza rifiuti in Campania  | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 260 TFUE            | 16/07/2015 |
| <b>2009_2034</b><br>C-85/13  | Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane   | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Decisione di ricorso art. 260TFUE | 01/06/2023 |
| <b>2011_2215</b><br>C-498/17 | Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 260 TFUE       | 01/06/2023 |
| <b>2013_2177</b>             | Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto   | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE     | 16/10/2014 |
| <b>2014_2059</b><br>C-668/19 | Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane            | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 258 TFUE            | 06/10/2021 |
| <b>2014_2147</b>             | Cattiva applicazione della direttiva   | ENVI | Violazione diritto             | Sentenza                          | 10/11/2020 |

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                              |  |      |                                |   |            |
|------------------------------|--|------|--------------------------------|---|------------|
| C-644/18                     | 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia  |      | dell'Unione                    | art. 258 TFUE                             |            |
| <b>2015_2043</b><br>C-573/19 | Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2) | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 258 TFUE                    | 12/05/2022 |
| <b>2015_2163</b>             | Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.      | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora complementare art. 258 TFUE | 24/01/2019 |
| <b>2017_2181</b>             | Trattamento acque reflue urbane - Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane                               | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE             | 25/07/2019 |
| <b>2018_2249</b>             | Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione                            | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE             | 15/02/2023 |



ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |   |      |                                |                             |            |
|------------------|---|------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>2020_2299</b> | Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM <sub>2,5</sub>   | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora Art. 258 TFUE | 30/10/2020 |
| <b>2021_2028</b> | Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000  | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE | 09/06/2021 |
| <b>2023_0152</b> | Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulator | ENVI | Mancato recepimento            | Messa in mora art. 258 TFUE | 19/07/2023 |

10

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Contratti pubblici (2 infrazioni)**

| Numero Procedura             | Oggetto  | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                                      | Data Decisione |
|------------------------------|--|------|--------------------------------|---|----------------|
| <b>2014_4011</b><br>C-526/17 | Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno   | MARK | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 260 TFUE               | 23/09/2021     |
| <b>2018_2273</b>             | Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni | GROW | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora complementare art. 258 TFUE | 06/04/2022     |

**Concorrenza e aiuti di Stato (5 infrazioni)**

| Numero Procedura             | Oggetto   | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                            | Data Decisione |
|------------------------------|---|------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>2006_2456</b><br>C-207/05 | Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico | COMP | Violazione diritto dell'Unione | Decisione ricorso art. 260 TFUE | 28/10/2010     |

**ALL. IV*****Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|   |   |      |                                |                             |            |
|---|---|------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>2007_2229</b><br>C-99/02<br>C-496/09 | Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)                       | COMP | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 260 TFUE      | 17/11/2011 |
| <b>2012_2201</b><br>C-303/09            | Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis) | COMP | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 260 TFUE | 21/11/2012 |
| <b>2012_2202</b><br>C-302/09            | Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia                               | COMP | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 260 TFUE      | 17/09/2015 |
| <b>2014_2140</b><br>C-576/18            | Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna   | COMP | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 260 TFUE      | 12/03/2020 |

**Energia (5 infrazioni)**

| <b>Numero Procedura</b>      | <b>Oggetto</b>   | <b>DG</b> | <b>Tipo inadempimento</b> | <b>Fase</b>                 | <b>Data Decisione</b> |
|------------------------------|--|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>2018_2044</b><br>C-774/19 | Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce | ENER      | Mancato recepimento       | Messa in mora art. 260 TFUE | 19/05/2022            |

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |  |      |                                |                               |            |
|------------------|--|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|                  | norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti   |      |                                |                               |            |
| <b>2020_2131</b> | Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.       | ENER | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 14/05/2020 |
| <b>2020_2266</b> | Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. | ENER | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 19/05/2022 |
| <b>2021_0059</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che   | ENER | Mancato recepimento            | Parere motivato art. 258 TFUE | 14/07/2023 |

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |   |      |                     |                               |            |  |
|------------------|---|------|---------------------|-------------------------------|------------|--|
|                  |   |      |                     |                               |            |  |
|                  | modifica la direttiva 2012/27/UE  |      |                     |                               |            |  |
| <b>2021_0266</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili | ENER | Mancato recepimento | Parere motivato art. 258 TFUE | 15/07/2022 |  |

**Fiscalità e dogane (3 infrazioni)**

| Numero Procedura             | Oggetto  | DG    | Tipo inadempimento             | Fase                                      | Data Decisione |
|------------------------------|--|-------|--------------------------------|---|----------------|
| <b>2008_2010</b>             | Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132 | TAXUD | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora complementare art. 258 TFUE | 25/07/2019     |
| <b>2018_2054</b><br>C-341/20 | Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE | TAXUD | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 258 TFUE                    | 23/09/2021     |
| <b>2021_0447</b>             | Mancato recepimento della  | HOME  | Mancato recepimento            | Messa in mora                             | 29/09/2021     |

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|  |   |  |  |               |  |
|--|---|--|--|---------------|--|
|  | direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio |  |  | art. 258 TFUE |  |
|--|---|--|--|---------------|--|

**Giustizia (3 infrazioni)**

| Numero Procedura | Oggetto  | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                          | Data Decisione |
|------------------|--|------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>2016_4081</b> | Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 14/07/2023     |
| <b>2018_2335</b> | Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla   | GROW | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora complementare   | 15/07/2022     |

15

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |  |      |                     |                             |            |
|------------------|--|------|---------------------|-----------------------------|------------|
|                  | lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio  |      |                     | art. 258 TFUE               |            |
| <b>2023_2006</b> | Non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari | JUST | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 14/07/2023 |

**Lavoro e affari sociali (7 infrazioni)**

| Numero Procedura | Oggetto | DG | Tipo inadempimento | Fase | Data Decisione |
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|

16

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |  |      |                                |   |            |
|------------------|--|------|--------------------------------|---|------------|
| <b>2013_4199</b> | Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.   | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora complementare art. 258 TFUE | 19/11/2015 |
| <b>2014_4231</b> | Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico   | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE             | 19/04/2023 |
| <b>2020_0066</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la | EMPL | Mancato recepimento            | Messa in mora art. 258 TFUE               | 23/01/2020 |

17



ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |   |      |                                |                               |            |  |
|------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|--|
|                  | Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE   |      |                                |                               |            |  |
| <b>2021_2059</b> | Non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI" | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 26/01/2023 |  |
| <b>2021_4055</b> | Ex lettori di lingua straniera in Italia  | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Ricorso art. 258 TFUE         | 10/08/2023 |  |
| <b>2022_4024</b> | Violazione del diritto dell'Unione ai   | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 15/02/2023 |  |

18

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |   |      |                                |                               |            |
|------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|                  | sensi dell'art. 45, par. 2, TFUE relativamente al reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza  |      |                                |                               |            |
| <b>2022_4113</b> | Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori. | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 16/11/2023 |

**Libera circolazione delle merci (1 infrazione)**

| <b>Numero Procedura</b> | <b>Oggetto</b>   | <b>DG</b> | <b>Tipo inadempimento</b>      | <b>Fase</b>                 | <b>Data Decisione</b> |
|-------------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>2023_2015</b>        | Incompleto recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui | EMPL      | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE | 19/04/2023            |

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

**Libera prestazione dei servizi e stabilimento (1 infrazione)**

| Numero Procedura | Oggetto   | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                          | Data Decisione |
|------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2020_4118        | Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi | GROW | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 16/11/2023     |

**Salute (2 infrazioni)**

| Numero Procedura | Oggetto | DG | Tipo inadempimento | Fase | Data Decisione |
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                              |   |      |                                |                               |            |
|------------------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>2014_2125</b><br>C-197/22 | Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Ricorso art. 258 TFUE         | 11/03/2022 |
| <b>2016_2013</b>             | Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici  | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 15/02/2017 |

**Trasporti (7 infrazioni)**

| <b>Numero Procedura</b> | <b>Oggetto</b>   | <b>DG</b> | <b>Tipo inadempimento</b>      | <b>Fase</b>                               | <b>Data Decisione</b> |
|-------------------------|--|-----------|--------------------------------|---|-----------------------|
| <b>2013_2155</b>        | Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta) | MOVE      | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora complementare art. 258 TFUE | 24/09/2015            |
| <b>2017_2044</b>        | Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel  | GROW      | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE             | 2/12/2021             |
| <b>2019_2279</b>        | Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai   | MOVE      | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE             | 03/12/2020            |

21

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |   |      |                                |   |            |  |
|------------------|---|------|--------------------------------|---|------------|--|
|                  | requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.   |      |                                |   |            |  |
| <b>2020_2318</b> | Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità  | MOVE | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE                 | 3/12/2020  |  |
| <b>2021_2223</b> | Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, direttiva 2014/89/UE  | MARE | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE               | 19/04/2023 |  |
| <b>2022_0231</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012 | MOVE | Mancato recepimento            | Parere motivato complementare art. 258 TFUE | 14/07/2023 |  |

22

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|                  |  |      |                                |                             |            |
|------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>2023_2056</b> | Mancato rispetto del Regolamento di esecuzione UE 2021/116 della Commissione del 10 febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento CE n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione UE n. 716/2014 della Commissione | MOVE | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE | 14/07/2023 |
|------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------------|------------|

**Tutela dei consumatori (1 infrazione)**

| Numero Procedura | Oggetto  | DG   | Tipo inadempimento  | Fase                        | Data Decisione |
|------------------|--|------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>2023_0022</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli | JUST | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 26/01/2023     |

23

**ALL. IV*****Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

ALL. V**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea**

Aggiornato al 31 dicembre 2023

**CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE\***

\* **N.B.** La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (1 infrazione)**

| Numero Procedura | Oggetto   | DG    | Tipo inadempimento             | Fase                       | Data Decisione |
|------------------|---|-------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| 2021_2243        | Trattati bilaterali di investimento TBI della Repubblica italiana con Stati membri dell'UE Bulgaria, Malta e Slovenia | FISMA | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art.258 TFUE | 2/12/2021      |

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (2 infrazioni)**

| Numero Procedura      | Oggetto   | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                   | Data Decisione |
|-----------------------|---|------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| 2013_2092<br>C-433/15 | Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia | AGRI | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 258 TFUE | 24/01/2018     |



Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |  |       |                     |                             |            |
|------------------|--|-------|---------------------|-----------------------------|------------|
| <b>2023_0151</b> | Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. | SANTE | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 19/07/2023 |
|------------------|--|-------|---------------------|-----------------------------|------------|

#### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (19 infrazioni)

| Numero Procedura                         | Oggetto  | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                   | Data Decisione |
|--|--|------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>2003_2077</b><br>C-135/05<br>C-196/13 | Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle scariche abusive | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 260 TFUE | 02/12/2014     |
| <b>2004_2034</b><br>C-251/17             | Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane           | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 260 TFUE | 31/05/2018     |
| <b>2007_2195</b><br>C-297/08             | Emergenza rifiuti in Campania  | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 260 TFUE | 16/07/2015     |

2

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                              |   |      |                                |   |            |
|------------------------------|---|------|--------------------------------|---|------------|
| <b>2009_2034</b><br>C-85/13  | Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane  | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Decisione di ricorso art. 260 TFUE        | 01/06/2023 |
| <b>2011_2215</b><br>C-498/17 | Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia  | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 260 TFUE               | 06/04/2022 |
| <b>2013_2177</b>             | Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto  | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE             | 16/10/2014 |
| <b>2014_2059</b><br>C-668/19 | Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane  | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 258 TFUE                    | 06/10/2021 |
| <b>2014_2147</b><br>C-644/18 | Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.           | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza art. 258 TFUE                    | 10/11/2020 |
| <b>2015_2043</b><br>C-573/19 | Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2) | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | sentenza art. 258 TFUE                    | 12/05/2022 |
| <b>2015_2163</b>             | Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.       | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora Complementare art. 258 TFUE | 24/01/2019 |

3

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |   |      |                                |                               |            |
|------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>2017_2181</b> | Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane  | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 26/07/2019 |
| <b>2018_2249</b> | Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione   | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 15/02/2023 |
| <b>2020_2299</b> | Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM <sub>2,5</sub> | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 30/10/2020 |
| <b>2020_2131</b> | Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.      | ENER | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 14/05/2020 |

4

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |  |      |                                |                               |            |
|------------------|--|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>2020_2266</b> | Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. | ENER | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 19/05/2022 |
| <b>2021_0059</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE            | ENER | Mancato recepimento            | Parere motivato art. 258 TFUE | 14/07/2023 |
| <b>2021_2028</b> | Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000   | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 09/06/2021 |
| <b>2021_0266</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  | ENER | Mancato recepimento            | Parere motivato art. 258 TFUE | 15/07/2022 |

5

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |  |      |                     |                             |            |
|------------------|--|------|---------------------|-----------------------------|------------|
| <b>2023_0152</b> | Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori | ENVI | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 19/07/2023 |
|------------------|--|------|---------------------|-----------------------------|------------|

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (11 infrazioni)

| Numero Procedura             | Oggetto   | DG    | Tipo inadempimento             | Fase  | Data Decisione |
|------------------------------|---|-------|--------------------------------|---|----------------|
| <b>2006_2456</b><br>C-207/05 | Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico | COMP  | Violazione diritto dell'Unione | Decisione ricorso art. 260 TFUE*<br><i>(*formalmente sospesa il 27/02/2012)</i> | 28/10/2010     |
| <b>2008_2010</b>             | Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132  | TAXUD | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora complementare art. 258 TFUE                                       | 25/07/2019     |
| <b>2012_2201</b><br>C-303/09 | Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in   | COMP  | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 260 TFUE   | 21/11/2012     |

6

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                              |   |       |                                |                                 |            |
|------------------------------|---|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>2014_2143</b><br>C-122/18 | municipalità colpite da disastri naturali<br>(cd Tremonti bis)  | ENTR  | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora<br>art. 260 TFUE  | 29/09/2022 |
| <b>2018_2054</b><br>C-341/20 | Esenzione dei prodotti energetici<br>(accise) utilizzati da imbarcazioni da<br>diporto per la navigazione nelle acque<br>UE   | TAXUD | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza<br>art. 258 TFUE       | 16/09/2021 |
| <b>2021_0058</b>             | Mancato recepimento della direttiva UE<br>2019/879 del Parlamento europeo e<br>del Consiglio, del 20 maggio 2019, che<br>modifica la direttiva 2014/59/UE per<br>quanto riguarda la capacità di<br>assorbimento di perdite e di<br>ricapitalizzazione degli enti creditizi e<br>delle imprese di investimento e la<br>direttiva 98/26/CE                            | FISMA | Mancato recepimento            | Parere motivato<br>art.258 TFUE | 15/07/2021 |
| <b>2021_0447</b>             | Mancato recepimento della direttiva UE<br>2019/1153 del Parlamento europeo e<br>del Consiglio, del 20 giugno 2019, che<br>reca disposizioni per agevolare l'uso di<br>informazioni finanziarie e di altro tipo a<br>fini di prevenzione, accertamento,<br>indagine o perseguimento di<br>determinati reati, e che abroga la<br>decisione 2000/642/GAI del Consiglio | HOME  | Mancato recepimento            | Messa in mora<br>art. 258 TFUE  | 29/09/2021 |

7

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |  |       |                     |                             |            |
|------------------|--|-------|---------------------|-----------------------------|------------|
| <b>2022_0109</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 | FISMA | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 27/01/2022 |
| <b>2022_2150</b> | Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.   | FISMA | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 26/01/2023 |
| <b>2022_2218</b> | Non corretto recepimento dell'articolo 32 della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, relativamente alla designazione di un'autorità competente che si assume la responsabilità finale per i compiti di controllo.  | FISMA | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 15/02/2023 |
| <b>2023_0150</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul   | FISMA | Mancato recepimento | Messa in mora art. 258 TFUE | 19/07/2023 |

8

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | reddito da parte di talune imprese e succursali |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (5 infrazioni)

| Numero Procedura | Oggetto  | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                                      | Data Decisione |
|------------------|--|------|--------------------------------|---|----------------|
| <b>2016_4081</b> | Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari   | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE             | 14/07/2023     |
| <b>2018_2335</b> | Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio | GROW | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora complementare art. 258 TFUE | 29/09/2022     |

9



Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |  |      |                                |                             |            |
|------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>2021_4037</b> | Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia  | GROW | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE | 09/06/2021 |
| <b>2022_2122</b> | Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 12 e 18, del Regolamento UE 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online  | HOME | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora Art. 258 TFUE | 26/01/2023 |
| <b>2023_2006</b> | Non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà per-sonale di | JUST | Mancato recepimento            | Messa in mora art. 258 TFUE | 14/07/2023 |

10

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | comunicare con terzi e con le autorità consolari |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

#### MINISTERO DELL'INTERNO (4 infrazioni)

| Numero Procedura | Oggetto   | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                          | Data Decisione |
|------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>2012_2189</b> | Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia   | HOME | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora Art. 258 TFUE   | 24/10/2012     |
| <b>2021_2180</b> | Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo            | HOME | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato Art. 258 TFUE | 28/09/2023     |
| <b>2022_2006</b> | Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di | HOME | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora Art. 258 TFUE   | 29/09/2022     |

11

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |   |      |                                |                                |            |
|------------------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
|                  | viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994   |      |                                |                                |            |
| <b>2022_2122</b> | Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 12 e 18, del Regolamento UE 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online | HOME | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora<br>Art. 258 TFUE | 26/01/2023 |

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (2 infrazioni)**

| Numero Procedura | Oggetto  | DG    | Tipo inadempimento  | Fase                           | Data Decisione |
|------------------|--|-------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>2022_2150</b> | Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi. | FISMA | Mancato recepimento | Messa in mora<br>Art. 258 TFUE | 26/01/2023     |

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |  |      |                     |                                |            |
|------------------|--|------|---------------------|--------------------------------|------------|
| <b>2023_0022</b> | Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE | JUST | Mancato recepimento | Messa in mora<br>Art. 258 TFUE | 26/01/2023 |
|------------------|--|------|---------------------|--------------------------------|------------|

#### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10 infrazioni)

| Numero Procedura | Oggetto   | DG   | Tipo inadempimento   | Fase   | Data Decisione |
|------------------|---|------|--|--|----------------|
| <b>2010_2185</b> | Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa | MOVE | Violazione diritto dell'Unione<br><br>Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard". | Messa in mora<br>Art. 258 TFUE               | 27/01/2011     |
| <b>2013_2155</b> | Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)  | MOVE | Violazione diritto dell'Unione   | Messa in mora<br>completare<br>Art. 258 TFUE | 24/09/2015     |

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                              |  |      |                                    |   |            |
|------------------------------|--|------|------------------------------------|---|------------|
| <b>2014_4011</b><br>C-526/17 | Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno   | MARK | Violazione del diritto dell'Unione | Messa in mora Art. 260 TFUE               | 23/09/2021 |
| <b>2017_2044</b>             | Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel  | GROW | Violazione del diritto dell'Unione | Parere motivato Art. 258 TFUE             | 2/12/2021  |
| <b>2018_2273</b>             | Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni                                   | GROW | Violazione del diritto dell'Unione | Messa in mora complementare art. 258 TFUE | 06/04/2022 |
| <b>2019_2279</b>             | Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. | MOVE | Violazione del diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE             | 3/12/2020  |

14

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |   |      |                                |                               |            |
|------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>2020_2318</b> | Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità  | MOVE | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora Art. 258 TFUE   | 3/12/2020  |
| <b>2020_4118</b> | Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)   | GROW | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 19/04/2023 |
| <b>2021_2223</b> | Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, direttiva 2014/89/UE  | MARE | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora Art. 258 TFUE   | 2/12/2021  |
| <b>2023_2056</b> | Mancato rispetto del Regolamento di esecuzione UE 2021/116 della Commissione del 10 febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento CE n. | MOVE | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 14/07/2023 |

15

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione UE n. 716/2014 della Commissione |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

#### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (9 infrazioni)

| Numero Procedura                        | Oggetto   | DG   | Tipo inadempimento             | Fase  | Data Decisione |
|---|---|------|--------------------------------|---|----------------|
| <b>2007_2229</b><br>C-99/02<br>C-496/09 | Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)   | COMP | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza<br>Art. 260 TFUE                       | 17/11/2011     |
| <b>2012_2202</b><br>C-302/09            | Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia   | COMP | Violazione diritto dell'Unione | Sentenza<br>Art. 260 TFUE                       | 17/09/2015     |
| <b>2013_4199</b>                        | Non conformità della legge 214/2011 sulla riforma pensionistica con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE) | JUST | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora<br>complementare<br>Art. 258 TFUE | 19/11/2015     |
| <b>2020_0066</b>                        | Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione                      | EMPL | Mancato recepimento            | Messa in mora<br>Art. 258 TFUE                  | 23/01/2020     |

16

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |   |      |                                |   |            |  |
|------------------|---|------|--------------------------------|---|------------|--|
|                  |   |      |                                |   |            |  |
|                  | <p>della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE.</p> |      |                                |   |            |  |
| <b>2021_2059</b> | <p>Non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI"</p>                                      | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato Art. 258 TFUE               | 26/01/2023 |  |
| <b>2022_0231</b> | <p>Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per</p>  | MOVE | Mancato recepimento            | Parere motivato complementare art. 258 TFUE | 14/07/2023 |  |

17



Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |   |      |                                |                               |            |
|------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|                  | quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012   |      |                                |                               |            |
| <b>2022_4024</b> | Violazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 45, par. 2, TFUE relativamente al reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza  | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 15/02/2023 |
| <b>2022_4113</b> | Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori. | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 16/11/2023 |
| <b>2023_2022</b> | Non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali  | HOME | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 19/04/2023 |

**MINISTERO DELLA SALUTE (4 infrazioni)**

| Numero Procedura | Oggetto | DG | Tipo inadempimento | Fase | Data Decisione |
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|

18

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                              |   |      |                                |                               |            |
|------------------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>2014_2125</b>             | Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico   | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Ricorso art. 258 TFUE         | 11/03/2022 |
| <b>2016_2013</b>             | Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici  | ENVI | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 15/02/2017 |
| <b>2018_2044</b><br>C-744/19 | Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti | ENER | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 260 TFUE   | 19/05/2022 |
| <b>2023_4001</b>             | Presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria  | GROW | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE   | 19/04/2023 |

#### MINISTRO PER LE POLITICHE DEL MARE E PER LA PROTEZIONE CIVILE (1 infrazione)

| Numero Procedura | Oggetto | DG | Tipo inadempimento | Fase | Data Decisione |
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |   |      |                                |                               |            |
|------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>2020_4118</b> | Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) | GROW | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 16/11/2023 |
|------------------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|

#### MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (1 infrazione)

| Numero Procedura | Oggetto                                  | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                  | Data Decisione |
|------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>2021_4055</b> | Ex lettori di lingua straniera in Italia | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Ricorso art. 258 TFUE | 10/08/2023     |

#### MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2 infrazioni) DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA\*

| Numero Procedura | Oggetto  | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                                      | Data Decisione |
|------------------|--|------|--------------------------------|---|----------------|
| <b>2013_4199</b> | Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del | JUST | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora complementare art. 258 TFUE | 19/11/2015     |

\* La procedura 2013/4199 è anche a carico del Ministero del lavoro.

20

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |  |      |                                |                               |            |
|------------------|--|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|                  | principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.) |      |                                |                               |            |
| <b>2014_4231</b> | Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico                                   | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Parere motivato art. 258 TFUE | 19/04/2023 |

**MINISTRO PER LE DISABILITA' (1 infrazione)**

| Numero Procedura | Oggetto  | DG   | Tipo inadempimento             | Fase                        | Data Decisione |
|------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>2023_2015</b> | Incompleto recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi | EMPL | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE | 19/04/2023     |

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (1 infrazione)  
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI**

| Numero Procedura | Oggetto | DG | Tipo inadempimento | Fase | Data Decisione |
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|
|------------------|---------|----|--------------------|------|----------------|

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2023)

|                  |   |      |                                |                             |           |
|------------------|---|------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>2020_4118</b> | Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) | GROW | Violazione diritto dell'Unione | Messa in mora art. 258 TFUE | 3/12/2020 |
|------------------|---|------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|

**PROCEDURE D'INFRAZIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA  
DI REGIONI E/O DI ENTI LOCALI (1 infrazione)**

| Numero Procedura             | Oggetto   | DG   | Amministrazione competente | Fase                   | Data Decisione |
|------------------------------|---|------|----------------------------|------------------------|----------------|
| <b>2014_2140</b><br>C-576/18 | Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna | COMP | Regione Sardegna           | Sentenza art. 260 TFUE | 12/03/2020     |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <u><b>ALL.VI</b></u>   |
| <b>Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)</b> |   |  |
| <b>(ottobre - dicembre 2023)</b>   |   |  |
| <b>1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE</b>  |   |  |
| <b>Numero</b>  | <b>Oggetto</b>  |  |
| SA 33413   | Presunti aiuti illegali a DELCOMAR  | Inizio indagine formale 19/09/2012   |
| SA 32179<br>SA 32953   | Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A<br>Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci | Inizio indagine formale 27/03/2014   |
| SA 38399   | Tassazione dei porti in Italia  | Inizio indagine formale 15/11/2019<br>- decisione CE negativa senza recupero del 4/12/2020 |
| SA 39639   | Presunte misure di aiuto di Stato a favore del Consorzio Cineca   | Inizio indagine formale 1/03/2021  |
| <b>2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti</b>  |   |  |
| <b>Numero</b>  | <b>Oggetto</b>  | <b>Data</b>  |
| SA 35843   | BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico   | 19/01/2015   |
| SA 35083   | Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.  | 14/08/2015   |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| SA 33983  | Compagnie aeree Sardegn. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico                                   | 27/07/2016 |
| SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197  | Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia - | 02/03/2020 |
| SA 32014 - SA32015 - SA32016  | Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR) possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP    | 02/03/2020 |
| SA 32014 - SA32015- SA32016   | Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società di Navigazione Siciliana               | 17/06/2021 |
| SA 48171  | Alitalia   | 09/09/2021 |
| SA20829   | ICI  | 03/03/2023 |
| SA 55678  | Alitalia   | 27/03/2023 |
| SA.32953  | Misure di aiuti di Stato a favore di Trenitalia S.p.A.   | 24/11/2023 |
| (N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.) |  |            |



\*190732081450\*